



**COMUNE DI GAVARDO**  
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N° 163 del 12/11/2014**

**OGGETTO: INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MERITO ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ PER LE LOCANDINE DI COMITATI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI, ECC. – ESCLUSIONE**

Il giorno **dodici novembre duemilaquattordici**, alle ore **16:30**, si riunisce la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
VEZZOLA EMANUELE	Sindaco	X	
BERTOLONI SERGIO	Vice Sindaco	X	
MAIOLI ANGELA ELISA	Assessore	X	
SALVADORI ALESSANDRO	Assessore	X	
ARIASSI BRUNO	Assessore	X	
ORLINI FRANCESCA	Assessore	X	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Visto il numero di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

**OGGETTO: INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MERITO ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ PER LE LOCANDINE DI COMITATI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI, ECC. – ESCLUSIONE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- il decreto legislativo 15 novembre 1993 numero 507 con particolare riferimento all'art. 5 per il quale: *“La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità...”*;

**premesse che:**

- a norma del comma 2 dell'art. 5 del richiamato d.lgs. 507/1993, il presupposto dell'imposta sulla pubblicità sono *“i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”*;
- la rilevanza del messaggio pubblicitario, ai fini dell'imposta, è la possibilità di un ritorno economico per il contribuente grazie all'attività economica pubblicizzata;
- la definizione di pubblicità si rinviene nel d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), secondo il quale per pubblicità si intende *“qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”*;
- secondo il Codice del consumo la pubblicità è sempre funzionale ad una attività economica lucrativa;
- conseguentemente, *“appare evidente che i messaggi pubblicitari privi di contenuto economico e non ispirati dalla finalità di promozione della domanda di beni o di servizi o dell'immagine dell'ente sono comunque estranei all'orbita di assoggettamento al tributo”* (Manuale dei Tributi Locali, AAVV, II Edizione, Maggioli Editore, pag. 946);

**premesse che:**

- le locandine che comunemente vengono esposte in esercizi pubblici, in genere per iniziativa di comitati e associazioni, gruppi sportivi e religiosi, sindacati e partiti, assai di rado hanno i caratteri di pubblicità di cui sopra;
- questi non svolgono attività economiche lucrative e, generalmente, si limitano a far conoscere iniziative, manifestazioni, avvenimenti;
- pertanto, non trattandosi di “pubblicità”, per tali locandine l’imposta non può essere riscossa;
- non può essere riscossa nemmeno se contornata da messaggi minori degli sponsor e degli imprenditori che sostengono l’iniziativa;
- i messaggi degli sponsor devono essere tali da non risultare prevalenti rispetto al messaggio della manifestazione priva di scopo lucrativo;
- la correlata prassi di vidimare le locandine, da parte degli uffici del comune, può essere abbandonata;
- questo esecutivo, esprime quanto sopra ad interpretazione autentica del Regolamento comunale e per spirito di semplificazione;

**dato atto** al segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della proposta della presente (mediante pc e software di videoscrittura) condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;

**attestato** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:

### **DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. ad interpretazione autentica del Regolamento comunale, di specificare che le locandine da esporre in esercizi pubblici da parte di comitati e associazioni, gruppi sportivi e religiosi, sindacati e partiti, locandine che siano prive dei caratteri di pubblicità, come delineati in narrativa, non sono assoggettate all’imposta sulla pubblicità e non devono nemmeno essere vidimate (immutata la disciplina delle pubbliche affissioni);
3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, l'esecutivo, valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, in ottica di semplificazione, con ulteriore votazione in forma palese, all'unanimità:

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

II SINDACO  
Atto Firmato Digitalmente  
Emanuele Vezzola

II SEGRETARIO COMUNALE  
Atto Firmato Digitalmente  
Dott. Omar Gozzoli

---